

STATUTO

AGRIMED D.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESORACA KR VIA G. MARCONI
SNC

Numero REA: KR - 170270

Codice fiscale: 02976890794

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 107/79 DEL REPERTORIO

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "AGRIMED d.c.c. Società Cooperativa Sociale".

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa sociale di tipo «B» denominata "AGRIMED d.c.c. Società Cooperativa Sociale», con sede in Mesoraca.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, ed in particolare le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 2519 del codice civile.

Pertanto, qualora si superino i predetti limiti, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea, per procedere alla conseguente modificazione del presente statuto.

La società potrà svolgere la propria attività anche con i terzi, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991.

Art.2- DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

La Cooperativa previa delibera dell'organo amministrativo, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

SCOPO E OGGETTO

ART.3

La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/1991 ed eventuali modificazioni e integrazioni (invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetto in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari; condannati ammessi a misure alternative di detenzione, ed altri soggetti indicati con eventuale Decreto del Presidente del Consiglio). In relazione a quanto sopra la Cooperativa può attivare e riattivare, in conto proprio o per conto di terzi: aziende agricole, in proprietà o in affitto o in comodato, con coltivazione di prodotti tipici ortivi, frutta e allevamenti bovini, bufalini e di altri animali da stalla e da cortile o allo stato brado; attività boschive di

taglio, pulitura, manutenzione, attività floro-vivaistiche nonché la silvicoltura e la raccolta di prodotti selvatici e potrà altresì realizzare punti vendita dei propri prodotti e/o di altri per la vendita etica, effettuare lavori idraulici, monitoraggi ambientali e conseguenti interventi di ripristino, operazioni di arredo e di ripristino urbano. Potrà partecipare a gare ed appalti pubblici e trattative private su tutto il territorio della comunità europea. La società potrà altresì promuovere e/o tenere corsi di formazione professionale nel campo dell'informatica, dell'uso di macchine a controllo numerico e per la qualificazione dei soci, dipendenti e personale esterno e per l'insediamento lavorativo di soggetti con disagio fisico e/o sociale. La creazione di centri di eccellenza dotati di laboratori didattici e di sperimentazione. La cooperativa può inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici

necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Art.4 (SOCI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che, con riferimento all'oggetto sociale ed all'ambito in cui opera la cooperativa, possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale o imprenditoriale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

L'organo amministrativo, con apposito regolamento potrà prevedere più categorie di soci, come previsto all'articolo 33 del presente statuto.

Art. 5 (Requisiti di ammissione)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla

legge, l'ammissione di nuovi soci in relazione ai seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991;

persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

- Associazioni ed Enti che siano comunque in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto, delibera le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art.6, determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.7

(OBBLIGHI DEL SOCIO)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.8 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di

avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.9 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte.

Art. 10 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali soprattutto in quanto il rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (ESCLUSIONE)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali:
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

Art.12 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base dl bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente.

Art. 14

(TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI).

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Art. 15

STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disp. di att. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, nei limiti massimi previsti dall'art. 2514, lettera b) del codice civile;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.16

(RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La deliberazione dei soci stabilirà l'attribuzione dei ristorni mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione;
- mediante altra forma ritenuta idonea.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

La materia dei ristorni potrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 17

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 30 euro e non superiore ai limiti fissati dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o

previsto dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18

(CARATTERISTICHE DELLE QUOTE)

Il valore nominale di ciascuna quota viene stabilito in 300 (trecento) euro, e nessun socio può avere una partecipazione superiore a 10.000 (diecimila) euro.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e

la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art.19 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3 %;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed

alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) Ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto.

e) Ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lettera a) del codice civile;

f) Ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al presente statuto.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART.20 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo ammi-

nistrativo;

- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 21

ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' comunque ammessa la possibilità di utilizzare altre modalità in grado, comunque, di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappre-

sentati tutti i soci con diritto di voto e i sindaci effettivi, se nominati, oppure detti amministratori e sindaci siano stati debitamente informati della riunione e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.22

(COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 20, è però necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.23 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.24 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art.25 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26

ALTRE DECISIONI DEI SOCI

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 del codice civile, e con le eccezioni e le modalità previste nel medesimo articolo, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In particolare, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo di decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine di cui sopra.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo de-

vono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze dei soci.

Art. 27 (AMMINISTRAZIONE)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere socio scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti, nei limiti di cui all'art. 2542, 3° comma.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte

le volte nelle quali vi materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta s'intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i

necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono naturalmente essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'articolo 2475, comma 5, c.c. e 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso, ed esclusione dei soci, ed in genere le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte

con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (ORGANO DI CONTROLLO)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I membri del collegio sindacale devono avere i requisiti prescritti dall'art. 2397 del codice civile.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizza-

tivo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti ormai delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti del cod.civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e

sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e tuttavia l'assemblea decidesse di avvalersi di un organo di controllo, potrà essere nominato, in alternativa, un revisore.

CONTROVERSIE

Art.29 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dalla camera arbitrale presso la camera di commercio del luogo in cui ha sede la società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, da parte della camera arbitrale, nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio nominerà tra i suoi membri un presidente, presso il quale è la sede del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti potendo discrezionalmente stabilire che le stesse gravino sulla parte soccombente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri a norma di legge.

Art. 31

DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto (art.19 let.C);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-

operazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514, lettera d) del codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché per la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie;

in particolare potranno essere stabilite tre categorie di soci:

- 1) soci ordinari che esercitano un'attività retribuita;
- 2) soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci;
- 3) soci «persone svantaggiate», che compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica partecipano alla attività lavorativa degli altri componenti;

il numero di tali soci dovrà essere pari ad almeno il 30% dei lavoratori soci e non soci della cooperativa.

Art.33

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice

civile e delle altre leggi in materia.

Firmato all'originale: Perri Antonio - Buonvicino Romolo - Buonvicino Pasquale -
Lavigna Carmine - Sirianni Antonio - Lavigna Giuseppe - Sibylle Kuhn - Dott.
Andrea Proto - segue sigillo notarile -

**Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 D.L.GS. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Registrato a Crotone il 02 Settembre 2008 al N. 3515 Serie 1/T.**